

NUOVO BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER ACCEDERE AI CONTRIBUTI RIVOLTI ALLA MOROSITA' INCOLPEVOLE NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE ai sensi della DGR n. XI/5395 del 18/10/2021, della DGR n. XI/3438 del 28/07/2020 e della DGR n. XI/2974 del 23/03/2020

PREMESSO CHE:

- con proprie deliberazioni consiliari i Comuni dell'Ambito Territoriale di Suzzara (Gonzaga, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, Suzzara e San Benedetto Po) hanno disposto di costituire l'Azienda Speciale Consortile "AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL TERRITORIO SUZZARESE - SOCIALIS", approvandone il relativo statuto;
- che l'azienda è stata costituita con atto del vice segretario del Comune di Suzzara n. 7333 rep. in data 27/12/2018 registrato a Suzzara (Estremi registrazione Serie: 1T Numero: 2 del 14/01/2019);
- ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, la costituzione dell'Azienda Speciale Consortile è finalizzata a all'esercizio di funzioni sociali, assistenziali, educative, socio-sanitarie e sanitarie e, più ingenerale, alla gestione associata dei servizi alla persona mediante:
 - a) la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona;
 - b) la gestione di servizi alla persona di competenza istituzionale degli Enti consorziati che gli stessi ritengano opportuno conferire all'Azienda;
 - c) la gestione di ulteriori attività e servizi nel campo sociale, assistenziale, educativo, culturale, sociosanitario e sanitario e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e psichico dei cittadini;
 - d) la gestione di interventi di promozione, formazione, consulenza e orientamento concernenti le attività dell'Azienda, aventi finalità di promozione dei diritti di cittadinanza.

CONSIDERATO CHE:

In data 20/12/2021 l'Assemblea dei Sindaci ha approvato all'unanimità il Piano di Zona 2021/2023, ai sensi della DGR n. XI/4111 del 21/12/2020 e della DGR XI/4563 del 19/04/2021, ed il relativo Accordo di Programma per la sua attuazione;

Ai sensi di quanto previsto all'art. 3 dell'Accordo di programma per l'attuazione del Piano di Zona 2021/2023 nell'ambito distrettuale di Suzzara, l'Azienda Servizi alla Persona del Territorio Suzzarese – Socialis è stata individuata quale Ente Capofila dell'Ambito territoriale di Suzzara, responsabile per l'esecuzione dell'accordo di programma per l'attuazione del Piano di Zona medesimo.

il Comune di Suzzara ha delegato l'Azienda Socialis nella gestione dei fondi per la misura di cui trattasi;

che l'assemblea dei sindaci in data 08/06/2022, stabiliva, su proposta del Comune di Suzzara di utilizzare in quota parte i fondi anche per i restanti Comuni dell'ambito;

si rende necessario meglio specificare alcune condizioni di inserire tra i beneficiari per quanto concerne l'erogazione della misura in vigore, alcune condizioni di morosità incolpevole;

L'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SOCIALIS

Richiamato il dispositivo normativo D.G.R. XI/5395 del 18.10.2021 di Regione Lombardia che approva il "Fondo inquilini morosi incolpevoli: riparto risorse del 2021";

Richiamato il Decreto n. 14626 del 29/10/2021 di Regione Lombardia riguardante il "fondo inquilini morosi incolpevoli - erogazione risorse ai sensi della d.g.r 5395/2021 ai comuni delle province di Bergamo, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese;

Richiamato il dispositivo normativo D.G.R. XI/3438 del 28.07.2020 di Regione Lombardia che approva il "Fondo inquilini morosi incolpevoli: riparto risorse del 2020";

Richiamato il dispositivo normativo D.G.R. XI/2974 del 23.03.2020 di Regione Lombardia che approva il "Fondo inquilini morosi incolpevoli: riparto risorse del 2019 e riprogrammazione risorse anche a seguito dell'emergenza sanitaria in atto COVID 19" in cui nell' Allegato A viene data e definita la possibilità ai Comuni ad alta tensione abitativa, di utilizzare questi fondi a sostegno degli inquilini morosi incolpevoli;

Richiamato il Decreto n. 3905 del 30/03/2020 di Regione Lombardia riguardante la "morosità incolpevole - erogazione risorse ai comuni ai sensi della d.g.r 2974/2020"

Considerato il quadro di crescente complessità degli Interventi volti al contenimento dell'emergenza abitativa e al mantenimento dell'alloggio in locazione anche in relazione all'emergenza sanitaria COVID 19 – anno 2020 – 2021 – 2022;

Considerato altresì che al Comune di Suzzara sono state assegnate risorse pari a:

€ 95.476,49 con DGR 2974/2020, di cui disponibili con suddetta misura risorse pari ad € 69.335,67;

Per un totale complessivo di risorse disponibili pari ad € 69.335,67 €

Considerato che, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A alla DGR 2974/2020 e dell'art. 2 dell'Allegato 2 alla DGR 5395/2021, i Comuni interessati dal presente provvedimento possono valutare la messa a disposizione di parte o tutte le risorse assegnate per la programmazione di misure gestite dal proprio Piano di Zona, in coerenza con le finalità del fondo per la morosità incolpevole.

Considerato che la lettera di chiarimento di Regione Lombardia del 29 ottobre 2021 precisa che l'opzione di utilizzare i fondi per gli inquilini morosi incolpevoli con intimazione di sfratto è rivolta ai cittadini di tutti i Comuni e non solo dei Comuni ATA.

Richiamata l'Assemblea dei Sindaci del 8 giugno 2022, nella quale si è convenuto di mettere a disposizione questi fondi anche per i Comuni dell'ambito, individuando per ogni Comune diverso da Suzzara un nucleo beneficiario del contributo di cui trattasi.

EMANA IL SEGUENTE

BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER ACCEDERE AI CONTRIBUTI RIVOLTI ALLA MOROSITA' INCOLPEVOLE NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE – Rif. DGR n. XI/5395 del 18/10/2021, DGR n. XI/3438 del 28/07/2020 e DGR n. XI/2974 del 23/03/2020

PREMESSA

Con il presente Bando pubblico l'Azienda Socialis intende aprire la procedura finalizzata ad individuare gli inquilini in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, per accedere all'erogazione del contributo messo a disposizione da Regione Lombardia con le deliberazioni n. XI/5395 del 18/10/2021, n. XI/3438 del 28/07/2020 e n. XI/2974 del 23/03/2020.

ART. 1 BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO

Sono beneficiari del contributo gli inquilini che si trovino nella condizione di morosità incolpevole come meglio descritto al successivo art. 2.

Gli inquilini/richiedenti dovranno risultare destinatari di atto d'intimazione di sfratto per morosità con atto di citazione per la convalida.

ART. 2 ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI MOROSITÀ INCOLPEVOLE

Sono morosi incolpevoli gli inquilini che non hanno potuto provvedere al pagamento del canone locativo per la perdita o per la consistente riduzione della loro capacità reddituale, che si è verificata successivamente alla stipula del contratto di locazione per il quale è stata attivata la procedura di rilascio, dovuta a una delle seguenti cause, riportate a titolo semplificativo e non esaustivo:

- a) perdita del lavoro per licenziamento o per mancato superamento del periodo di prova;
- b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro-mobilità;
- c) mobilità;
- d) cassa integrazione ordinaria, straordinaria, in deroga o fondo di integrazione salariale, che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- e) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- f) cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente, risultante dalle dichiarazioni ai fini fiscali;
- g) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali (la documentazione di spese di natura sociale, sanitaria e/assistenziale sarà considerata per un importo pari o superiore ad € 1.000,00);
- h) accrescimento naturale del nucleo familiare per la nascita di uno o più figli;
- i) accrescimento del nucleo familiare per l'ingresso di uno o più componenti privi di reddito o con un reddito non superiore al valore dell'assegno sociale (€ 5.824,91 annuo), comunque legati da vincolo di parentela con un componente del nucleo familiare originario;

- l) riduzione del nucleo familiare a seguito di divorzio, separazione, allontanamento comprovato del convivente, che abbia determinato l'uscita dal nucleo di un soggetto che contribuiva al reddito familiare;
- m) sopravvenuta mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento per i figli;
- n) cessazione dell'erogazione di sussidi pubblici a favore di uno o più componenti del nucleo familiare, che abbia determinato la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo.

Per risultare valida ai fini dell'accertamento della condizione di morosità incolpevole, la causa della stessa deve essersi verificata:

- prima dell'inizio della morosità;
- in un periodo non superiore a 5 anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando;
- successivamente alla stipula del contratto di locazione per il quale è stata attivata la procedura di rilascio.

Modalità di individuazione della riduzione reddituale

La riduzione della capacità reddituale è definita da almeno uno dei seguenti parametri:

1. La documentazione di spese di natura sociale, sanitaria e/o assistenziale per un importo superiore ad € 1.000,00;
2. La diminuzione del reddito imponibile ai fini IRPEF del 5% rispetto all'anno precedente l'evento che ha determinato la riduzione;
3. Quando il rapporto canone/reddito raggiunge un'incidenza superiore al 30%. La verifica è effettuata considerando il canone di locazione, includendo le spese accessorie, e il reddito netto complessivo ai fini IRPEF. Il reddito netto è definito dalla differenza tra il reddito imponibile e l'IRPEF netta da pagare desumibile dalle dichiarazioni dei redditi. La verifica si riterrà conclusa positivamente qualora l'incidenza canone/reddito risulti superiore al 30 % in almeno una delle tre annualità precedenti l'emissione del bando.

ART. 3 REQUISITI DI ACCESSO

Possono fare domanda tutti gli inquilini residenti nei Comuni di Gonzaga, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, Suzzara o San Benedetto Po, titolari di contratto di locazione, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) il richiedente abbia cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero possieda un regolare titolo di soggiorno, nel caso di cittadino non appartenente all'UE;
- b) un **reddito I.S.E. (indicatore di situazione economica) non superiore ad euro 35.000,00** o un valore **I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)**, in corso di validità, **non superiore ad euro 26.000,00**;
- c) la famiglia sia destinataria di un **atto di intimazione di sfratto per morosità con atto di citazione per la convalida o destinatari di un provvedimento di rilascio esecutivo**;
- d) presenza di una situazione di morosità incolpevole determinata da una consistente riduzione di reddito;
- e) titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (ad esclusione delle categorie catastali A 1, A 8, A 9) e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio **da almeno un anno. In riferimento a questo punto si specifica che l'anno di residenza è valutato con riferimento alla data dell'atto di intimazione di sfratto**;

f) non essere titolari (né il richiedente né alcun componente del nucleo familiare) di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasettantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

ART. 4 ENTITÀ E FINALITÀ DEL CONTRIBUTO

Il contributo erogabile, nei limiti fissati al successivo punto è finalizzato a:

- consentire la stipula di un nuovo contratto di locazione;
- al ristoro della morosità pregressa mantenendo il contratto in essere;
- a consentire il differimento del provvedimento di rilascio dell'immobile.

Il contributo potrà essere utilizzato per:

- la copertura parziale o totale della morosità pregressa;
- il versamento del deposito cauzionale;
- il pagamento del canone di locazione riferito ad un nuovo contratto.

ART. 5 TIPOLOGIA E AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

5.1 Contributo in caso di procedimenti di sfratto non ancora convalidati

L'inquilino in possesso dei requisiti di morosità incolpevole e in pendenza di un procedimento di intimazione di sfratto per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida potrà richiedere:

- **un contributo fino ad un massimo di € 8.000** utile a sanare la morosità accumulata nei confronti del proprietario e a cessare la materia del contendere, ovvero ad ottenere l'estinzione del giudizio mantenendo il contratto in essere **a condizione che il contratto stesso abbia una durata residua di almeno due anni.**

La quota di contributo concedibile per sanare la morosità non potrà superare l'importo del canone annuo risultante dal contratto di locazione.

Nei casi in cui la quota erogabile per sanare la morosità risulti inferiore ad € 8.000 la restante quota del contributo potrà essere utilizzata per sostenere il pagamento del canone di locazione in essere, a condizione che il proprietario si impegni all'estinzione del giudizio (si veda l'allegato DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO).

L'inquilino potrà far valere in sede di giudizio l'apposita comunicazione da parte degli Uffici dell'Azienda Socialis, attestante lo stato di morosità incolpevole ai fini del successivo riconoscimento ed erogazione del contributo suddetto.

Il contributo verrà erogato direttamente al proprietario che dimostri con idonea documentazione l'intervenuto accordo tra le parti e l'estinzione del giudizio.

5.2 Contributo in caso di provvedimento di sfratto convalidato - sottoscrizione di un contratto a

canone inferiore rispetto al precedente contratto (contratti rinegoziati SI VEDA IL PARAGRAFO Art. 6 DEFINIZIONE CANONI) per il medesimo alloggio oggetto del provvedimento.

L'inquilino in possesso dei requisiti di morosità incolpevole nei confronti del quale lo sfratto sia già stato convalidato ma non ancora eseguito, potrà richiedere:

- **un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di € 12.000,00** utile a sanare la morosità accumulata nei confronti del proprietario che si impegni alla **sottoscrizione di un nuovo contratto ad un canone inferiore rispetto al precedente contratto (riduzione di almeno il 10-15%) per il medesimo alloggio** oggetto del provvedimento di convalida.

La quota di contributo concedibile per sanare la morosità non potrà superare in ogni caso l'importo di € 8.000,00.

La restante quota di contributo potrà essere utilizzata per sostenere il pagamento del nuovo canone di locazione e a corrispondere per intero il deposito cauzionale.

Detto contributo verrà erogato al proprietario dell'immobile.

5.3 Contributo in caso di provvedimento di sfratto convalidato - misure per il differimento del provvedimento di rilascio dell'immobile.

L'inquilino in possesso dei requisiti di morosità incolpevole nei confronti del quale lo sfratto sia già stato convalidato con fissazione del termine per il rilascio ma non ancora eseguito potrà richiedere un contributo a fondo perduto ai fini del **ristoro del proprietario dell'alloggio che dimostri la disponibilità a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile** per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole.

Il contributo verrà erogato al proprietario, in presenza di accordo scritto tra le parti per il differimento dell'esecuzione, in misura pari a:

- 6 mensilità del canone indicato nel contratto, in caso di rinvio per 6 mesi e comunque nella misura massima di € 4.000;

- 9 mensilità del canone indicato nel contratto, in caso di rinvio per 9 mesi e comunque nella misura massima di € 6.000.

Il contributo verrà erogato al proprietario mediante rate trimestrali posticipate previa richiesta dello stesso che attesti di volta in volta la perdurante occupazione dell'alloggio.

5.4 Contributo per la ricerca di una nuova soluzione abitativa in caso di sfratto convalidato - sottoscrizione di un contratto a canone inferiore rispetto a quelli di libero mercato (* si veda il paragrafo DEFINIZIONE CANONI).

L'inquilino in possesso dei requisiti di morosità incolpevole nei confronti del quale lo sfratto sia già stato convalidato ma non ancora eseguito che abbia trovato un nuovo alloggio diverso da quello oggetto del provvedimento di rilascio per cui venga sottoscritto un nuovo contratto di locazione a canone inferiore rispetto a quelli di libero mercato, potrà richiedere:

- **un contributo a fondo perduto nel limite massimo di € 12.000,00** utile a corrispondere per intero il deposito cauzionale necessario alla stipula del contratto e sostenere il pagamento del canone mensile di locazione fino alla concorrenza del limite massimo del contributo.

Il contributo verrà erogato al proprietario e all'inquilino, per quanto di rispettiva competenza, dietro presentazione di idonea documentazione attestante la stipula del nuovo contratto e le spese sostenute e comunque ad avvenuto rilascio dell'immobile oggetto di provvedimento di sfratto.

Art. 6 DEFINIZIONE CANONI

Il canone inferiore rispetto a quelli a libero mercato sarà calcolato:

- contratti rinegoziati: riduzione di almeno il 10-15% del canone applicato per il precedente contratto;
- nuovi contratti per alloggi già locati: riduzione di almeno il 10-15% del canone applicato per l'ultimo contratto (tale dichiarazione dovrà essere esplicitamente dichiarata nel contratto dal proprietario dell'alloggio).

Art. 7 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'erogazione dei contributi avverrà "a sportello" rispettando l'ordine cronologico di presentazione della domanda, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Le domande verranno valutate solo se corredate della documentazione utile alla verifica dei requisiti.

Art. 8 SOGGETTI ESCLUSI DAL BENEFICIO

Il richiedente che sia titolare, o che abbia nel proprio nucleo un componente che sia titolare, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza, di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

L'adeguatezza dell'immobile al nucleo è verificata applicando i parametri indicati nella tabella di cui all'art. 13, comma 9, R.R. 1/2004, colonna "Tipologia A".

Sono esclusi, altresì, gli inquilini titolari di contratto di locazione per alloggi di proprietà del Comune o dell'Aler a canone sociale, moderato, concordato.

Non possono accedere al contributo i soggetti che in passato ne hanno già beneficiato (ai sensi delle D.G.R. n. X/5644 del 10.03.2016 e D.G.R. XI/602 del 01.10.2018).

Art. 9 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ED ATTESTAZIONE DELLA CONDIZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE

Può presentare domanda di contributo, sull'apposito modulo il titolare del contratto o altro componente il nucleo familiare maggiorenne a ciò delegato e residente nell'unità immobiliare locata.

Per persona soggetta ad amministrazione di sostegno la domanda deve essere presentata dal legale rappresentante o da persona abilitata ai sensi di legge.

Le domande dovranno essere consegnate compilate presso l'ufficio casa per essere protocollate e controllate e dovranno essere corredate di:

- a) attestazione ISEE in corso di validità;
- b) documentazione comprovante le cause della situazione di morosità incolpevole di cui all'art. 2;
- c) atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida;
- d) contratto di locazione regolarmente registrato;
- e) per richiedenti extracomunitari, copia del titolo di soggiorno;
- f) modulo di dichiarazione e copia documento d'identità del proprietario dell'immobile (per le istanze che la necessitano);
- g) ulteriore documentazione attestante l'eventuale presenza dei requisiti costituenti criterio preferenziale di cui all'art. 3.

La mancanza della documentazione obbligatoriamente prevista determinerà l'impossibilità di trattazione della domanda sino al suo completamento.

Art. 10 MONITORAGGIO E CONTROLLI

L'Azienda Socialis, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, procederà ad *"effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR"*.

Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il beneficiario è dichiarato decaduto dall'eventuale beneficio acquisito, con l'obbligo della restituzione della somma (*nonché alle sanzioni previste dalla legge*). L'azienda procederà inoltre a verificare che il richiedente e ciascun componente del nucleo familiare non sia titolare di diritto di proprietà usufrutto uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare.

Socialis potrà richiedere, telefonicamente o mediante e-mail indicata nell'istanza, eventuali integrazioni e/o chiarimenti in merito a quanto dichiarato al fine di corrispondere il contributo. Sono demandati ai singoli Comuni in cui il cittadino destinatario della misura è residente, i controlli su tutte le domande rispetto alle condizioni anagrafiche. Sono demandate all'azienda Socialis: le verifiche sulla situazione ISEE dei beneficiari e le verifiche a campione sui beneficiari rispetto alle altre condizioni dichiarate in domanda.

In caso di non veridicità di quanto dichiarato la domanda verrà esclusa dal contributo e, qualora già erogato, lo stesso verrà debitamente recuperato dall'azienda Socialis secondo i termini di legge.

Art. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato secondo le previsioni del Regolamento UE 679/16. La finalità del trattamento dei dati è: l'esame delle istanze per gli interventi volti al sostegno degli inquilini morosi incolpevoli che hanno ricevuto l'intimidazione di sfratto. Attraverso l'attuazione delle DGR n. XI/5395 del 18/10/2021, DGR n. XI/3438 del 28/07/2020 e D.G.R. XI/2974 del 2020 (Allegato A) di Regione Lombardia, che ne rappresenta la base giuridica. Nell'ambito dell'esame delle istanze, i Comuni dell'Ambito Territoriale di Suzzara si impegnano a mantenere la massima riservatezza con riferimento al trattamento dei dati personali, dati particolari, dati giudiziari in ottemperanza al Regolamento UE 679/16 ("GDPR") mediante l'adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE 679/16.

La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di procedere all'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad esse connesse.

I diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 e sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto alla limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazioni del trattamento, diritto di opposizione. I titolari del trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR sono i Comuni dell'Ambito Territoriale di Suzzara. Il Responsabile esterno del Trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 4 comma 8 e art. 28 del GDPR è l'Azienda Speciale Consortile "Socialis" in persona del Direttore

Generale, Dott.ssa Maria Elena Margonari. Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) ai sensi dell'art. 37 del GDPR per l'Azienda Speciale Consortile "Socialis" è l'Avv. Papa Abdoulaye Mbodj.

Per informazioni:

Ufficio casa - telefonicamente da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 al 0376 – 1591801 (tasto 5)

e-mail: ufficiocasa@aziendasocialis.it

Suzzara, 20 ottobre 2022

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Maria Elena Margonari

(firmato digitalmente ai sensi del d. lgs. n. 82 del 7 marzo 2005)